

# DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE FARMACEUTICHE

## REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Dottorato si articola in quattro *curricula*: Progettazione, sintesi e modellistica molecolare dei farmaci; Sostanze naturali di origine vegetale; Tecnologie farmaceutiche innovative per l'ottimizzazione dei farmaci; Metodologie avanzate in analisi farmaceutica.  
I dottorandi devono comunicare entro tre mesi, dall'inizio del corso, il *curriculum* prescelto e proporre il nome di un supervisore scientifico della loro attività di ricerca.  
Le tesi dovranno riguardare argomenti di ricerca di interesse del Dipartimento e la loro distribuzione tra le varie aree di ricerca dovrà rispettare le risorse esistenti nel Dipartimento stesso. In base a questa suddivisione le borse di dottorato, per ogni ciclo, dovranno essere distribuite secondo i criteri che, anno per anno, il Collegio dei docenti del Dottorato stabilisce preventivamente. Verranno illustrati tempestivamente ai vincitori i *curricula* di tesi disponibili. Il Collegio dei Docenti discuterà l'approvazione delle tesi proposte entro quattro mesi dall'ammissione al corso.  
In presenza di adeguate motivazioni il Collegio dei Docenti potrà considerare richieste di cambiamento dell'argomento di tesi e/o del supervisore.
2. I Dottorandi devono seguire corsi di formazione alla ricerca articolati su tutti e tre gli anni (55 CFU) così distribuiti: I anno 25 CFU (20 obbligatori + 5 facoltativi), II anno 15 CFU (10 obbligatori + 5 facoltativi), III anno 15 CFU (10 obbligatori + 5 facoltativi). I contenuti dettagliati dei corsi obbligatori per gli studenti del I anno, attivati nell'ambito del Dottorato, saranno tempestivamente determinati e resi noti ogni anno. I Dottorandi di tutti e tre gli anni di corso, dovranno partecipare alle scuole nazionali o internazionali specifiche dei diversi *curricula* e ai congressi specialistici suggeriti dai docenti supervisori. Si sottolinea che la partecipazione alle scuole deve essere per quanto possibile favorita; nel caso di impossibilità, i CFU relativi possono essere conseguiti con la frequenza di corsi specifici concordati con il supervisore e approvati dal Collegio dei Docenti.  
In aggiunta ai corsi obbligatori, ciascun Dottorando può scegliere corsi opzionali fino alla concorrenza dei previsti CFU totali. I corsi opzionali potranno essere scelti anche fra quelli attivati nell'ambito di altri Dottorati o di lauree specialistiche e magistrali in discipline scientifiche affini e che il Dottorando non abbia già frequentato nei precedenti corsi di studio. I Dottorandi sono tenuti inoltre a partecipare alle conferenze e ai seminari che verranno organizzati nell'ambito del Dipartimento e della Scuola durante i tre anni di corso. 1 CFU corrisponde a circa 3 ore di lezione frontale.  
Essendo previsti 60 CFU totali per anno, i crediti acquisiti con l'attività scientifica sono previsti 35 CFU il I anno, 45 CFU il II anno mentre per il III anno 35 CFU per l'attività scientifica e 10 CFU per la stesura della tesi.
3. I Dottorandi presenteranno al Collegio dei Docenti, al termine di ogni anno, l'elenco delle lezioni che hanno frequentato e dei seminari ai quali hanno preso parte nonché le eventuali scuole nazionali ed internazionali alle quali abbiano partecipato. Il Collegio dei Docenti deciderà se, e in che misura, tali partecipazioni daranno luogo all'assegnazione di CFU.
4. Per il passaggio all'anno successivo il Dottorando consegnerà al Coordinatore una relazione scritta sullo stato di avanzamento dell'attività di ricerca in preparazione della tesi, che verrà poi discussa dal candidato davanti al Collegio dei Docenti.
5. Alla fine del terzo anno il Dottorando dovrà procedere alla stesura della dissertazione finale che costituisce un momento determinante del lavoro triennale svolto in quanto in questa attività si devono estrinsecare le capacità di sintetizzare e comunicare i risultati ottenuti con il massimo della efficacia e chiarezza. Il Collegio dei Docenti, sentito il parere del supervisore, redige un giudizio di fine corso per ciascun Dottorando che ha terminato gli studi illustrandone la personalità e l'attività scientifico-formativa svolta ai fini dell'esame finale per il conseguimento del titolo.
6. Il Collegio dei Docenti concede ai Dottorandi, ai sensi dell' art. 10 comma 3 del Regolamento di Ateneo, la possibilità di effettuare attività didattica integrativa non in contrasto con l'attività di ricerca connessa con il Dottorato. L'attività può comprendere esercitazioni, seminari e tutorato e non deve comprendere la partecipazione alle commissioni ufficiali di esami di profitto, né la sostituzione di docenti ufficiali. Non è consentito inoltre l'affidamento ai Dottorandi di corsi istituzionali di docenza a contratto.